

SENTENZA n. 14/2023

Il Tribunale Federale, in data 9 ottobre 2023, composto da:

Avv. Marco Leoni

Avv. Daniela Corengia

Avv. Antonio Cippone

Presidente

Componente

Componente

All'esito dell'udienza di discussione tenutasi in Roma, il 29 settembre 2023, relativa al procedimento disciplinare introdotto nei confronti delle tesserate Emanuela Maccarani e Olga Tishina, conclusasi con la lettura del dispositivo con riserva di deposito delle motivazioni entro il termine di dieci giorni, pronuncia la seguente sentenza.

Questo Tribunale è chiamato a giudicare le tecniche Emanuela Maccarani e Olga Tishina in relazione alle asserite violazioni dell'art. 2 RGD, per violazione del medesimo articolo in relazione all'art. 7 del Codice Etico FGI e dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, *"Emanuela Maccarani in qualità di Direttrice Tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica e Olga Tishina quale tecnica della Nazionale di ginnastica ritmica, omettendo di richiedere supporto alla Federazione per la gestione della alimentazione delle ginnaste adottavano metodi formativi e di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, in particolare esercitando in maniera impropria e ossessiva la gestione del peso delle ginnaste, operando un controllo quotidiano e, a fronte di variazioni di peso di modesta entità, ponendo in essere pressioni psicologiche, in particolare commentando con frasi offensive del tipo "guarda che sedere ti ritrovi", "dimagrisci ancora un po' e il culo forse passa dentro il cerchio", "prosciutto alzati da terra", "sei cicciona con quella faccia da cazzo che ti ritrovi" (Maccarani), "sembri un maialino", "la pancia cresce", "come fai a guardarti allo specchio", "ma cosa hai mangiato guarda cosa ti ritrovi dietro" (Tishina) e simili, alla presenza di tutte le atlete; proseguendo nella predetta condotta anche nel corso degli allenamenti nei confronti delle atlete giudicate fuori forma, provocando così in alcune di queste ultime l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici. In Desio dall'estate 2019, quantomeno fino all'agosto del 2020"*.

Svolgimento del processo

A seguito di atto di deferimento, predisposto dal Pool Investigativo presso la Procura Federale, le incolpate si costituivano, ritualmente, con deposito di memorie difensive.

In data 24.3.2023, si teneva, in Roma, la prima udienza, nel corso della quale il Tribunale, con ordinanza motivata, respingeva le eccezioni preliminari formulate dalle difese, accoglieva la richiesta di sospensione dei termini processuali - ai sensi dell'art. 75 RGD, comma 5, lett. C), dovendo procedersi ad accertamenti di particolare complessità - e disponeva in merito ai mezzi istruttori richiesti, rinviando all'udienza del 12.5.2023.

In tale data, in Milano, si procedeva all'audizione delle tesserate Agnese Duranti, Anna Basta, alla presenza del suo avvocato, ed Emanuela Agnolucci, rinviando ogni questione relativa

all'ammissibilità del deposito, nel presente procedimento, dei documenti provenienti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, alla successiva udienza del 16.6.2023.

La predetta udienza si svolgeva in videocollegamento telematico e, nel corso della stessa, la difesa delle incolpate ribadiva la sua opposizione all'acquisizione dei verbali di sommarie informazioni testimoniali provenienti dalla Procura della Repubblica di Monza, mentre il Tribunale, accogliendo la richiesta della Procura Federale, ne disponeva l'acquisizione con ordinanza motivata, unitamente al video dei controlli del peso del nutrizionista dott. Marco Buccianti ed al verbale di audizione della sig.ra Marina Piazza.

Nel corso della successiva udienza, tenutasi in Roma, il 7.7.2023, si procedeva all'audizione della sig.ra Nina Corradini, alla presenza del suo avvocato, della tesserata Martina Centofanti e del dott. Mauro Gatti. Il Tribunale, assegnando termine alle parti per il deposito di note conclusive entro il 18.9.2023, rinviava il procedimento per la decisione all'udienza del 29.9.2023, in Roma.

Nell'ultima udienza, dopo ampia discussione, la Procura Generale dello Sport e la Procura Federale concludevano per l'assoluzione di Olga Tishina e l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione per Emanuela Maccarani, mentre le rispettive difese chiedevano l'assoluzione di entrambe le incolpate. Il Tribunale, al termine della camera di consiglio, leggeva il dispositivo della presente sentenza, riservandosi dieci giorni per il deposito delle motivazioni.

Innanzitutto, il Tribunale ritiene di confermare il rigetto delle eccezioni preliminari sollevate dalle difese delle incolpate nelle rispettive memorie difensive, per le ragioni indicate nell'ordinanza del 24.3.2023, che di seguito si riportano:

- 1) Non può essere accolta la richiesta di sospensione del presente procedimento disciplinare sul presupposto della pendenza di un procedimento penale, stante l'autonomia dei due giudizi. Sulla questione ha avuto modo di pronunciarsi il Collegio di Garanzia, Sezione Consultiva, e precisamente il parere n. 1/2016 secondo il quale l'art. 38 comma 5 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva (così come l'art. 75 comma 5 lett. a) RGD) deve essere inteso *"nel senso di sancire un effetto sospensivo sul procedimento disciplinare e sui relativi termini, solo nel caso in cui l'incolpato sia stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare"*. In tali casi, infatti, l'incolpato sarebbe impossibilitato a partecipare al procedimento disciplinare e ad esercitare i suoi diritti di difesa;
- 2) Le eccezioni di nullità dell'avviso di intenzione di deferimento e dell'atto di deferimento in conseguenza della loro asserita genericità devono essere respinte. L'art. 80.5 RGD prevede che l'avviso di intenzione di deferimento debba indicare *"gli elementi che lo giustificano"* e nel caso di specie entrambi gli avvisi contengono non solo l'enunciazione dei fatti contestati, ma anche l'indicazione delle norme presuntivamente violate, nonché la messa a disposizione degli elementi di prova, con espressa indicazione del termine per l'esercizio del diritto di difesa. Per quanto concerne, invece, l'atto di deferimento il già citato articolo, nell'ultimo capoverso, prevede che in esso debbano essere *"descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite"*, con formulazione della richiesta di fissazione del procedimento disciplinare. Tali prescrizioni risultano essere state rispettate. Le

contestazioni sono sufficientemente circostanziate e l'indicazione delle fonti di prova è avvenuta per relationem al fascicolo messo a disposizione delle incolpate sin dall'avviso di intenzione;

- 3) Non è accoglibile, inoltre, l'eccezione di illegittima mutazione dell'atto di deferimento rispetto all'avviso di intenzione di deferimento, posto sia che il primo apporta solo alcune specificazioni alle condotte già delineate nel secondo, sia perché è l'atto di deferimento che cristallizza l'incolpazione;
- 4) Non è accoglibile, inoltre, l'eccezione di illegittima riunione in unico deferimento di ipotesi sanzionatorie contenute in due distinti avvisi di intenzione di deferimento, vista l'evidente connessione dei fatti e non esistendo alcuna norma che preveda una simile ipotesi di nullità;
- 5) Ad ogni modo deve osservarsi che le incolpate hanno pienamente esercitato i loro diritti di difesa depositando corpose e puntuali memorie difensive, prendendo posizione sul merito dei fatti contestati e producendo documentazione a sostegno delle proprie tesi. Ciò induce ad escludere la sussistenza di una qualsivoglia lesione di diritto di difesa, con conseguente superamento di tutte le eccezioni preliminari formulate;
- 6) In merito all'eccezione di decadenza dell'azione penale conseguente alla presunta comunicazione di fatti rilevanti ai fini disciplinari rappresentati dalla sig.ra Anna Basta al Presidente Federale durante l'incontro occorso nel luglio 2020, si ritiene che non sia meritevole di accoglimento in quanto il termine per l'esercizio dell'azione disciplinare non può che decorrere da quando la Procura ne ha notizia, circostanza che si è verificata solo a seguito del clamore mediatico della vicenda. Ad ogni modo, dagli atti acquisiti al fascicolo non risulta che la sig.ra Anna Basta abbia riferito fatti specifici e circostanziati nel predetto colloquio (vedasi audizione del Presidente Federale del 20/12/2022 e della sig.ra Camilla Bini del 7/12/2022: quest'ultima, presente al predetto colloquio, riferisce che la sig.ra Basta parlò di *"criticità che andavano migliorate ma senza entrare in dettaglio"* ed in merito alle quali il Presidente si era dichiarato disponibile ad un successivo incontro);
- 7) In merito all'eccezione formulata da entrambe le difese relativa all'asserito obbligo in capo alla Procura di controdedurre in ordine alle eccezioni avverso l'avviso di intenzione di deferimento, il Tribunale non la ritiene accoglibile in quanto il suddetto obbligo non si rileva dall'art. 80.5 RGD e in ogni caso, come già rilevato, il diritto di difesa risulta essere stato ampiamente garantito ed esercitato.

Il Tribunale ritiene, inoltre, di confermare l'ordinanza emessa il 16.6.2023 - acquisitiva dei verbali di sommarie informazioni testimoniali provenienti dalla Procura della Repubblica di Monza e pervenute il 2.5.2023 – per le ragioni che di seguito si riportano:

- Visto l'art. 83, comma 3, RGD ai sensi del quale *"La durata delle indagini non può superare il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante ... Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e documenti in ogni tempo acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato"*, che mutua il principio contenuto nell'art. 47 comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- Valutato, altresì, che la Giustizia Sportiva, pur nella sua peculiarità, deve comunque tendere all'accertamento della verità e per tale motivo consente all'Organo giudicante di disporre

“l’acquisizione di atti tardivamente esibiti dalle parti del giudizio, qualora si tratti di documenti che potrebbero risultare decisivi ai fini della decisione della controversia” (Collegio di Garanzia, IV Sezione, ord. n. 33 del 3/5/2017), principio che ha consentito l’acquisizione, nel corso dell’udienza del 12.5.23, della documentazione offerta dalla difesa della sig.ra Maccarani;

- Richiamata, inoltre, la giurisprudenza delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia secondo cui *“nell’ambito del processo dinanzi al Tribunale Federale nazionale, le risultanze dell’attività svolta dalla Procura della Repubblica costituiscono materiale acquisibile senza alcuna preclusione temporale”* (Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, n. 14 del 14/2/2017);
- Valutato il principio espresso dal Collegio di Garanzia II sezione, con la decisione n.87 del 2017, per cui *“le libere scelte processuali della Procura della Repubblica [sono], per la Procura Federale, meri fatti (e non atti) giuridici; con la conseguenza che i fatti (e le prove) comunicati o trasmessi dalla prima alla seconda sono, per quest’ultima, fatti (e prove) nuovi – anche nei sensi di cui agli artt. 345, III comma, e 395, n. 3, c.p.c. – e, come tali, oggettivamente non passibili di esser prodotti in giudizio anteriormente a siffatta comunicazione o trasmissione ... sicché, con ogni evidenza, tale documentazione non avrebbe potuto essere prodotta anteriormente e, perciò, in nessun modo la data di tale produzione da parte della Procura Federale può considerarsi tardiva”*;
- Considerata la conforme decisione n. 95/2021 del Collegio di Garanzia I sezione, secondo cui *“l’art. 119, comma sesto...consente un illimitato utilizzo di atti e documenti (quali quelli trasmessi alla Procura Federale) acquisiti dalla Procura della Repubblica e dalle altre autorità giudiziarie dello Stato. Il Legislatore Sportivo - mediante l’uso di inequivoche espressioni quali “sempre” ed “in ogni tempo”, cfr., art. 119 CGS FIGC, cit. - ha introdotto un coerente ed inderogabile criterio di collegamento e collaborazione tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva”*.

Venendo al merito della vicenda, le violazioni addebitate alle tesserate si sostanziano in una pluralità di condotte e di omissioni che per maggior chiarezza si ritiene opportuno affrontare singolarmente.

Sull’omissione di richiesta di supporto per la gestione della alimentazione

Pur ammettendo, anche se la circostanza è contestata dalla difesa della sig.ra Maccarani, che a quest’ultima e non ad altre cariche federali incombesse il dovere di richiedere un supporto per la gestione della alimentazione, dalla documentazione in atti risulta accertato che a decorrere dal 2019, presso l’Accademia di Desio prestassero la propria attività professionale in favore delle atlete sia un nutrizionista, il dott. Marco Bucciante (dalla fine del 2019), sia uno psicologo, il dott. Mauro Gatti (fin dall’estate del 2019), entrambi voluti dalla sig.ra Maccarani. In proposito, ex multis, si riportano le dichiarazioni di:

- 1) Martina Centofanti: *“le figure fisse del dietologo e dello psicologo sono giunte solo nel 2019, in quanto, grazie ai successi in ambito sportivo, è aumentata la disponibilità economica della Federazione”* (verbale audizione P.F. del 17/11/22);

- 2) Martina Santandrea: *“a proposito dell’intervento dei nutrizionisti, dal fine 2019 è presente la figura all’interno dell’organizzazione che ci incontra una volta al mese; in precedenza quando era necessario ci si rivolgeva all’esterno e le spese erano comunque rimborsate dalla Federazione. Anche per la figura dello psicologo valgono le stesse considerazioni del nutrizionista e ritengo che il suo operato sia stato positivo”* (verbale audizione P.F. del 18/11/22);
- 3) Serena Ottaviani: *“il nutrizionista si interfaccia con noi una volta al mese, oltre al peso rileva le analisi delle urine, svolge un colloquio e, su richiesta, fornisce anche dei menù ... c’è anche nello staff un psicologo che ci incontra una volta al mese”* (verbale audizione P.F. del 17/11/22);
- 4) Nina Corradini: *“Durante il periodo 2019-2020 una volta al mese ci pesava il nutrizionista dott. Buccianti”* (verbale d’udienza del 7/7/2023);
- 5) Anna Basta: *“solo a fine 2019 ci fu presentato Marco Buccianti, figlio del marito della Maccarani, che ci fu presentato come desideroso di svolgere uno studio sulla dieta delle atlete e la Maccarani ci disse che, a titolo amichevole, lo stesso avrebbe consigliato dei regimi alimentari ... Nel luglio 2019 la Maccarani ci ha presentato il dott. Marco Gatti, quale suo fidato amico, mettendo a disposizione la sua professionalità di psicologo per darci supporto”* (verbale audizione P.F. del 9/11/22);
- 6) Talisa Torretti: *“in tutto il periodo di mia permanenza in Accademia [maggio 2020 – ottobre 2021] sono stata seguita dal nutrizionista Buccianti e dallo psicologo Gatti Mauro”* (verbale audizione P.F. del 15/12/22).

La circostanza che il dott. Buccianti fosse già noto alla sig.ra Maccarani, in quanto figlio del marito, appare irrilevante non essendo stati sollevati dubbi sulle sue capacità professionali. Anzi talune atlete hanno riconosciuto l’efficacia del suo operato:

- 7) Laura Paris: *“quasi contemporaneamente con il mio ingresso in Accademia [2019] è stata istituita anche la figura dello psicologo con il quale mi sono interfacciata traendone benefici. Nello stesso periodo abbiamo avuto anche il supporto del nutrizionista che tuttora ci segue visitandoci una volta al mese e rilevando analisi delle urine oltre ai parametri antropometrici. Lui non impone diete ma dà consigli alimentari, anche basati sulle abitudini che ciascuna dichiara. In passato ho chiesto qualche consiglio mirato che mi è stato fornito e ha dato esiti positivi”* (verbale audizione P.F. del 18/11/22);
- 8)

Omissis -----

 (verbale s.i.t. P.R. Monza del 14/11/22)

Risulta, altresì, che tali consulenti siano stati voluti e richiesti dalla sig.ra Maccarani, in proposito si richiamano le dichiarazioni di:

- 9) Presidente Gherardo Tecchi: *“La Maccarani ha chiesto, tramite la Porfiri, uno psicologo e un nutrizionista”* (verbale audizione P.F. del 20/12/22)
- 10) Paola Porfiri: *“Il nutrizionista in particolare è stato fortemente voluto dalla Maccarani e da me. Da quando sono Team Manager ci siamo resi conto che mancava questa figura come lo psicologo e ci ha autorizzato a reperire il nutrizionista ... so che il peso quotidiano per prassi*

si effettuava. Da quando è entrato il nutrizionista il peso non era più quotidiano” (verbale audizione PF del 28/12/22);

- 11) Dott. Mauro Gatti: *“Sono stato chiamato dal Presidente Federale che mi ha offerto una nuova collaborazione, ma io prima di accettare ho chiesto che fossero d’accordo in primis i DT (Enrico Casella, Emanuela Maccarani, Giuseppe Cocciaro e all’epoca ora non più Maurizio Allievi) con i quali ho parlato singolarmente della mia collaborazione. Ho avuto con tutti grande empatia, stabilendo un rapporto di fiducia. Ho cominciato a prestare la mia attività professionale con la ginnastica a luglio 2019 a Follonica e poi a Desio” (verbale d’udienza del 7/7/2023).*

Pertanto, in considerazione delle dichiarazioni riportate, si ritiene non fondata l’accusa di omissione di richiesta di supporto alla Federazione per la gestione della alimentazione delle ginnaste. Ciò è confermato, inoltre, dalla testimonianza resa dal dott. Mauro Gatti dove risulta l’attenzione della sig.ra Maccarani per i problemi che stava attraversando la ginnasta Anna Basta: *“Ricordo che a luglio 2019 a Follonica ho notato un atteggiamento di disagio di Anna Basta e di questo ne ho reso conto in primis la DT Emanuela Maccarani. Durante la mia professione ho visto molte volte questo tipo di disagio negli atleti di varie discipline. Ho collocato il disagio di Anna Basta nella normalità di queste situazioni perché l’attività agonistica di questo tipo è molto impegnativa ... Il disagio di Anna era correlato al cibo, il mio contributo era appunto cercare di superare queste difficoltà. Di questa problematica riscontrata ne parlai anche con Emanuela Maccarani anche perché normalmente questo rientra tra i miei compiti. La Maccarani mi disse che ne aveva consapevolezza e che stavano operando per risolvere il problema” (verbale d’udienza del 7/7/2023).*

Sul controllo del peso

Per quanto riguarda il controllo del peso e le modalità con le quali esso veniva attuato, appare opportuno premettere che in numerose discipline sportive il fattore peso degli atleti/e è tutt’altro che irrilevante, determinando in taluni casi la collocazione in una diversa categoria. Pertanto, l’interesse di un tecnico per il peso corporeo dei tesserati allenati non è affatto immotivato, anzi appare doveroso, soprattutto quando si tratta di attività sportiva praticata ad altissimo livello.

Anche nell’ambito della ginnastica, sebbene non vi siano differenti categorie di peso, tale caratteristica fisica assume rilevanza non per questioni meramente estetiche, ma soprattutto per ragioni di sicurezza degli sportivi e per il miglior esito tecnico dell’esercizio. In proposito la teste Emanuela Agnolucci, ufficiale di gara, ha riferito: *“la forma fisica, la bellezza o il peso non rilevano direttamente sull’attribuzione del punteggio ma è molto importante che quel gesto tecnico svolto dall’atleta sia conforme all’esigenze del codice. Per fare un esercizio in maniera corretta devi avere qualità fisica non necessariamente correlata al peso. Il peso forma dell’atleta influisce sicuramente sul risultato ma non influisce sulla valutazione che diamo noi giudici. Ripeto che il peso non è mai oggetto di valutazione ma influenza sulla prestazione come, ad esempio, avviene nella danza classica” (verbale d’udienza del 9/5/2023).*

Ciò è ancor più vero nel caso della ginnastica a squadre. Infatti, mentre negli esercizi individuali il peso dell’atleta può indurre il tecnico ad assegnarle un tipo di esercizio piuttosto che un altro, nella ginnastica a squadre le frequenti interazioni tra le atlete rendono imprescindibile una certa uniformità nelle loro conformazioni fisiche. In proposito si vedano le deposizioni di:

- 1) Martina Centofanti: *“Ritengo che pesare un kg in più o in meno non cambia molto. Il problema è quando l’aumento diventa una costante. Con aumento di 4-5 kg, ci sono conseguenze non solo visive ma anche pratiche. Ad esempio, nello svolgimento dell’esercizio ci si affatica molto di più e non si tiene il passo delle altre. Ricordo che la mancata forma fisica di Anna Basta era palese. Preciso che principalmente nel 2019-20 e cioè l’ultimo periodo in cui gareggiò con me, Anna non era in forma in quanto aveva subito un aumento di peso di 8-9 rispetto a me e 5-6 kg rispetto alle altre compagne. Io non ho mai avuto problemi di peso. Questo era un problema per tutta la squadra, in quanto ci sono esercizi che prevedono trascinamenti e sollevamenti e pertanto il fatto che una compagna di squadra pesi 5 kg in più o in meno è rilevante”* (verbale d’udienza del 7/7/2023);
- 2) Agnese Duranti: *“Il peso è molto importante nella nostra attività e noi ginnaste cerchiamo di mantenerlo omogeneo. Può capitare che nell’esecuzione dell’esercizio una ginnasta debba sollevare tante volte un’altra compagna e io percepisco la variazione di peso anche solo di uno/due chili. Su questa problematica oltre alle allenatrici anche noi ginnaste stavamo attente, e mi è capitato di rappresentarlo alle mie compagne. Ricordo di averlo detto ad Anna Basta, nel 2019 nel suo post infortunio; in quel periodo facevamo un esercizio in cui io ero sdraiata a terra e dovevo spingere Anna verso l’alto con le gambe. Le feci notare che era diventata più pesante del solito e meno dinamica, questa maggiore pesantezza mi aveva provocato maggiore sforzo e anche dei lividi sulla schiena. Questo esercizio veniva ripetuto decine di volte nell’arco della mattinata anche una quindicina di ripetizioni”* (verbale d’udienza del 12/5/2023, omissis -----);
- 3) Alessia Russo: *“uno sportivo di alto livello deve comunque essere attento al regime alimentare, ma ciò fa parte di qualunque disciplina sportiva ... per quanto riguarda Nina ho avuto modo di starle molto vicino in quanto entrambe eravamo nella squadra di riserva e devo dire che lei non era molto attenta al controllo del suo peso; questo ha creato qualche problema in pedana. Infatti, in alcuni esercizi dove dovevo sollevarla, il fatto che lei fosse arrivata a pesare circa dieci kg più di me mi creava difficoltà che hanno determinato l’insorgere di un carico eccessivo sulla mia schiena e pertanto abbiamo deciso di tralasciare l’esecuzione di quel tipo di esercizio che, ovviamente, avrebbe creato un problema alla prima squadra qualora fossimo state chiamate a sostituire chi eseguiva quel movimento”* (verbale audizione P.F. del 18/11/22, omissis -----);
- 4) Marina Piazza: *“sono stata DTN dal 1997 al 2017 ... nella ginnastica ritmica come in altri sport il problema del peso è importante in quanto uno o due chili in più possono incidere sulle articolazioni oltre che nella realizzazione degli elementi tecnici”* (verbale audizione P.F. del 16/2/23).

Infine, anche la sig.ra Anna Basta ha affermato che *“È giusto che un atleta stia attento al peso e alla sua forma fisica”*, precisando *“che tale attenzione però debba essere affidata a dei professionisti che prima del 2019 non erano presenti”* (verbale d’udienza del 9/5/2023).

Chiarita, quindi, la necessità di monitoraggio del peso, occorre valutare, nello specifico, se presso l’Accademia di Desio tale procedura venisse svolta in maniera adeguata nel rispetto delle atlete. Nel periodo oggetto del capo di incolpazione, il controllo del peso delle ragazze avveniva con le seguenti modalità:

- a) Le atlete venivano pesate quotidianamente nello spogliatoio della palestra, dopo la colazione e prima dell’inizio degli allenamenti: tale circostanza può considerarsi pacifica, essendo stata riferita negli stessi termini da tutte le atlete in ogni sede ove sono state sentite. Sul punto, però, è stato anche riferito che l’operazione veniva eseguita in palestra proprio per indurre le ragazze a saltare la colazione. In proposito Nina Corradini ha riferito: *“secondo me, l’operazione di pesatura avveniva dopo colazione per indurci a mangiare il meno possibile, sapendo che avremmo dovuto fare la pesatura”* (verbale audizione P.F. del 9/11/22). Tuttavia, Ilaria Giovannelli, *“dal 2017 al 2019 ... più volte convocata presso l’Accademia di Desio o, a seconda del periodo, a Follonica per gli allenamenti di prova”*, ha riferito che *“a Follonica prima della colazione si effettuava il controllo del peso mentre a Desio avveniva in palestra, nello spogliatoio”* (verbale audizione P.F. del 2/12/22). Tale differente prassi a seconda della sede di allenamento, difficilmente spiegabile aderendo all’ipotesi di Nina Corradini, appare quindi più correlata ad esigenze organizzative, come confermato da omissis-----” (verbale s.i.t. P.R. Monza del 15/2/2023);
- b) le ragazze salivano sulla bilancia indossando esclusivamente le mutande: anche tale circostanza è pacifica, ma dalle testimonianze raccolte è emerso altresì che nessuno imponeva alle ragazze di presentarsi in tal modo alla bilancia. In proposito si vedano le dichiarazioni di Agnese Duranti (verbale audizione P.F. del 17/11/22), Serena Ottaviani (verbale audizione P.F. del 17/11/22), Alexandra Naclerio (verbale audizione P.F. del 17/11/22), Ilaria Giovannelli (verbale audizione P.F. del 2/12/22), Elena Varallo (verbale audizione P.F. del 2/12/22), Martina Centofanti (verbale audizione P.F. del 17/11/22). Tale circostanza è stata confermata anche da Anna Basta, la quale ha riferito: *“Nessuno ci obbligava a rimanere in mutande ma ci spogliavamo per non creare peso”* (verbale d’udienza del 12/5/2023). Sempre omissis, innanzi agli inquirenti della Procura di Monza, ha riferito: omissis-----
----- (verbale s.i.t. P.R. Monza del 27/1/23). Infine, Alessia Russo ha negato anche che l’operazione di controllo del peso avvenisse in modo rigido seguendo una fila indiana: *“nello spogliatoio ognuna si recava al controllo del peso in ordine sparso e indossando ciò che preferiva e non ho mai percepito alcun imbarazzo, non solo perché non siamo mai state messe in fila come ho letto, ma anche e soprattutto perché tra noi c’era una conoscenza ed una intimità tale da non poter pensare di avere imbarazzo”* (verbale audizione P.F. del 18/11/22);
- c) Il peso delle singole atlete veniva annotato su un quaderno; anche tale circostanza può considerarsi pacifica essendo stata riferita negli stessi termini da tutte le atlete in ogni sede ove sono state sentite. Inoltre, uno stralcio del quaderno è agli atti del giudizio;
- d) Il controllo del peso veniva solitamente effettuato dalla sig.ra Olga Tishina o da altre aiutanti, ma non dalla sig.ra Manuela Maccarani; in proposito vedasi le dichiarazioni di Anna Basta (verbale d’udienza del 12/5/2023), omissis (verbale s.i.t. P.R. Monza del 27/1/23), Beatrice Tornatore (verbale audizione P.F. del 8/12/22), Francesca Virginia Poma (verbale audizione

- P.F. del 2/12/22), Nina Corradini (verbale audizione P.F. del 9/11/22), omissis (verbale s.i.t. P.R. Monza del 8/2/23);
- e) in caso di variazioni del peso della singola atleta la sig.ra Olga Tishina pronunciava commenti che venivano sentiti anche dalle altre ragazze ivi presenti. Su tale ultimo aspetto le dichiarazioni rese dalle atlete appaiono, invero, alquanto divergenti.
- 1) Anna Basta le attribuisce le seguenti parole *“cosa stai facendo, non ti vergogni, bambino cresce, devi stare attenta cosa stai facendo”, il tutto con un tono di rimprovero, davanti a tutti*” (verbale d’udienza del 12/5/2023);
 - 2) Francesca Majer [a Desio dal 2017 all’ottobre 2019] ha riferito: *“qualora vi fossero stati aumenti di peso anche di qualche etto vi erano dei commenti del tipo “la pancia cresce” lasciando intendere come se fossi incinta. Tali commenti avvenivano in maniera che anche le altre colleghe ascoltassero e a farli era la tecnica Olga Tishina”* (verbale audizione P.F. del 6/12/22);
 - 3) Francesca Virginia Poma [a Desio per ritiri mensili, l’ultimo nell’estate 2021] ha riferito: *“A chi pesava di più del suo peso forma, tutte le istruttrici commentavano con frasi del tipo “ma riesci davvero a guardarti allo specchio?”. Ricordo che questa frase è stata detta a Nina Corradini ... tutte le ragazze della palestra potevano sentire queste cose offensive perché venivano dette ad alta voce ... a chi pesava troppo poco, e per un periodo è capitato anche a me, veniva chiesto di mangiare di più per prendere qualche chilo. Questo veniva detto in maniera tranquilla”* (verbale audizione P.F. del 2/12/22);
 - 4) Nina Corradini ha riferito: *“l’operazione di pesatura avveniva alla presenza della sola Tishina, che non dichiarava il peso ad alta voce ma commentava in maniera sgradevole nei confronti di chi, a suo giudizio, era fuori forma”* (verbale audizione P.F. del 9/11/22); *“La pesa veniva effettuata la maggior parte delle volte dalla sig.ra Tishina e in sua mancanza dalla sig.ra Camilla Patriarca. Durante queste operazioni venivano fatti dei commenti a chi aveva subito un aumento di peso “non ti vergogni, come fai a guardarti allo specchio”. Noi sentivamo questi commenti e la maggior parte delle volte erano rivolti a me, Talisa Torretti e Anna Basta”* (verbale d’udienza del 7/7/2023).

Molte altre atlete, invece, hanno riferito che in occasione del controllo del peso non venivano fatti commenti o che venivano fatti in via riservata o che comunque tali commenti erano inoffensivi ed esortativi:

- 5) Martina Centofanti ha riferito: *“in sede di peso non venivano fatti commenti né ci venivano date indicazioni numeriche”* (verbale audizione P.F. del 17/11/22); *“quando l’aumento di peso continuava e si vedeva il disinteresse dell’atleta le allenatrici lo facevano notare alle interessate ma mai con commenti denigratori. Ricordo che a volte sono state usate frasi del tipo “il bambino cresce” ma ognuno dava la sua interpretazione. Sporadicamente veniva detta qualche frase sopra le righe ma lo scopo era quello di motivare l’atleta e mai denigrarlo. Il benessere dell’atleta era sempre al primo posto. Tutto è stato fatto in funzione del nostro benessere anche perché se così non fosse stato ne avrebbe risentito tutta la squadra”* (verbale d’udienza del 7/7/2023);
- 6) Alessia Maurelli ha riferito: *“il peso non veniva mai commentato e se si verificava un trend in aumento o in diminuzione l’argomento veniva affrontato in disparte e riservatamente”*

(verbale audizione P.F. del 17/11/22); omissis-----

-----;

- 7) Daniela Mogurean ha riferito: *“anche quando il controllo era quotidiano non vi era una particolare pressione per l’oscillazione di pochi etti, ma qualora il trend fosse in aumento o in diminuzione, i responsabili intervenivano in maniera riservata per comprendere quale fosse il problema e risolverlo”* (verbale audizione P.F. del 17/11/22); omissis-----

-----;

- 8) Agnese Duranti ha riferito: *“non ci sono mai stati commenti a seguito della pesata. Il controllo del peso, che avviene in tutti gli sport, serviva per controllare lo stato generale di benessere, tant’è che, quando si rilevava un eccessivo aumento o diminuzione del peso, si interveniva con gli specialisti del caso”* (verbale audizione P.F. del 17/11/22); *“Se capitava che, per esempio, tornavo da un weekend fuori e avevo preso un chilo la sig.ra Olga che ci pesava mi diceva stai attenta. Potevano essere utilizzate delle parole che io non ritengo offensive ... durante la pesatura qualche volta ho sentito “stai attenta” e “il bambino cresce” da parte di Olga. Tale modo di dire lo attribuisco alle sue origini straniere”* (verbale d’udienza del 9/5/2023); omissis-----

-----.

- 9) Martina Santandrea ha riferito: *“durante le operazioni di peso, sia quando erano annotate che adesso, non veniva fatto alcun commento e, in ogni caso, non si è mai attivato un alert per variazioni di peso di pochi etti, ma solo quando appariva vi fosse un trend costante, di aumento o di diminuzione, interessando gli specialisti competenti”* (verbale audizione P.F. del 18/11/22); omissis-----

-----;

- 10) Omissis-----

----- (verbale s.i.t. P.R. di Monza del 9/2/23)

In conclusione, considerando accertato che il controllo del peso non vedeva coinvolta la sig.ra Maccarani, si deve ritenere che, talvolta, la sig.ra Olga Tishina abbia effettivamente commentato le variazioni di peso delle atlete. Tuttavia, le espressioni addebitate a quest'ultima, le uniche per le quali sussistono indizi precisi e concordanti ("*pancia cresce*" o "*bambino cresce*"), non rivestono, in astratto, una valenza manifestamente offensiva.

Nel caso concreto, se si considera che:

- a) le parole pronunciate non sembrano essere state motivate da alcuna reale intenzione di offendere le atlete, bensì dal tentativo di richiamare la loro attenzione sulle variazioni di peso rilevate;
 - b) la non perfetta padronanza della lingua italiana da parte dell'incolpata;
 - c) l'ambiente confidenziale ed informale che normalmente si respira in uno spogliatoio tra persone che condividono per lunghi periodi le medesime esperienze, clima tra l'altro confermato dalle dichiarazioni di Alessia Russo riportate in precedenza (pag. 8 lett.b);
- si deve escludere una responsabilità disciplinare in capo alla sig.ra Tishina per le espressioni pronunciate in occasione del controllo del peso delle atlete.

All'esito di tutto quanto sopra riportato non risulta che le operazioni di controllo del peso si siano svolte con modalità o ricorso ad un linguaggio tali da ledere la dignità delle atlete.

Sul comportamento nel corso degli allenamenti

Al fine di meglio valutare il comportamento tenuto dalle incolpate nel corso degli allenamenti è opportuno contestualizzare gli episodi di cui si discute. Le vicende portate all'attenzione di questo Tribunale riguardano sostanzialmente il comportamento adottato dalle due tecniche nei confronti di atlete di altissimo livello, in vista delle partecipazioni a competizioni olimpiche ed internazionali di primissimo piano che le vedono confrontarsi con le migliori atlete della disciplina. La sola partecipazione a tali eventi, che può già essere considerata un traguardo, richiede un livello di impegno e di rigore nella preparazione decisamente maggiore di quanto si verifica nel pur gravoso agonismo. È, pertanto, perfettamente lecito attendersi una particolare severità e rigidità nella preparazione alle gare internazionali al fine di poter raggiungere i risultati ai quali normalmente ogni atleta dovrebbe ambire. Significative, al riguardo, le dichiarazioni di:

- a) Francesca Virginia Poma: *"I metodi di allenamento sia all'Accademia che centro tecnico sono tosti, ma ritengo anche che sia giusto così trattandosi di allenamenti di alto livello. Anche se tra un metodo di allenamento duro, con critica costruttiva e correzione e l'insulto denigratorio che ti logora c'è una linea sottile che a volte viene superata anche inconsciamente da parte dell'istruttrice. Non credo che le allenatrici siano dei mostri, penso che lo facciano perché per loro sia il modo opportuno per arrivare all'obiettivo"* (verbale audizione P.F. del 2/12/22)

- b) Omissis-----

(verbale s.i.t. P.R. di Monza del 18/3/23)

Ignorare tale contestualizzazione e considerare i fatti indipendentemente dal livello sportivo (amatoriale, agonistico o olimpionico che sia) comporta una generalizzazione che non tiene conto dei diversi gradi di impegno e di stress patiti tanto dagli atleti e dalle atlete quanto dai tecnici e dalle tecniche.

Ovviamente, per quanto il livello delle competizioni, l'intensità degli allenamenti, le pressioni pre-gara e lo stress possano essere elevati, non sono comunque giustificabili comportamenti lesivi della dignità delle atlete o eccessivamente mortificanti, ancorché finalizzati a motivarne l'impegno ed a superare le difficoltà tecniche incontrate.

Venendo ora al caso di specie, per quanto riguarda il comportamento tenuto dalle incolpate nel corso degli allenamenti, il materiale probatorio acquisito nel giudizio è tutt'altro che univoco. Dalla voluminosa documentazione probatoria acquisita agli atti, depositata dalla Procura Federale, dalle difese delle parti e dalla Procura della Repubblica, emergono evidenti contraddizioni che inducono a ritenere non del tutto attendibili sia le dichiarazioni rese da alcune atlete attualmente allenate dalle incolpate che potrebbero, anche solo per timore reverenziale, aver edulcorato alcuni episodi, sia da ex atlete che, per risentimenti personali derivanti da precedenti scelte tecnico-sportive, potrebbero aver aggravato la rappresentazione degli accadimenti.

Da un lato, infatti, molte atlete hanno dichiarato che gli allenamenti si svolgevano in maniera serena e senza l'utilizzo di termini ingiuriosi o inappropriati:

- a) Alessia Russo: *"non ho mai avuto esperienze di insulti o vessazioni durante gli allenamenti"* (verbale audizione P.F. del 18/11/22)
- b) Laura Paris: *"gli allenamenti si sono sempre svolti in maniera serena e non ho mai assistito a ingiurie o vessazioni da parte delle tecniche"* (verbale audizione P.F. del 18/11/22, omissis--
-----)
- c) Serena Ottaviani: *"Gli allenamenti si svolgono in un clima sereno e non mi è mai capitato di sentire insulti o parolacce ad opera delle istruttrici"* (verbale audizione del P.F. 17/11/22)
- d) Alexandra Naclerio *"Gli allenamenti si svolgono in un clima sereno e non ho mai sentito insulti o aggressioni verbali da parte delle tecniche"* (verbale audizione P.F. del 17/11/22)
- e) Martina Santandrea *"Durante gli allenamenti non ho mai assistito o avuto notizia di comportamenti aggressivi o vessatori"* (verbale audizione P.F. del 18/11/22)
- f) Ilaria Giovannelli: *"gli allenamenti si sono sempre svolti nella massima correttezza e mai ho sentito parolacce o ingiurie da parte delle tecniche. È normale che nei periodi sotto gara vi fosse maggiore tensione, ma per quanto ho potuto assistere personalmente non si è mai trascesi in comportamenti inappropriati"* (verbale audizione P.F. del 2/12/22)
- g) Daniela Mogurean: *"gli allenamenti si sono sempre svolti in maniera corretta e non ho mai assistito ad ingiurie o comportamenti offensivi nei confronti delle atlete"* (verbale audizione PF 17/11/22, omissis-----
-----)
- h) Alessia Maurelli: *"Per quanto riguarda il tenore degli allenamenti posso dire che gli stessi si sono sempre svolti nella massima correttezza, tenuto conto che stiamo parlando di*

Maccarani. Le parole che ricordo di aver sentito dire dalla Maccarani contro Anna erano “guarda che pancia che hai, guarda che culo che hai” ... dopo il mio infortunio alla spalla occorso nel 2017 la Maccarani mi ha preso di punta a livello personale. Ricordo che spesso mi insultava anche con epiteti del tipo “sei una testa di cazzo”, “ti prendo a calci”. Ho cercato un dialogo con la Maccarani per chiarire il perché di questo atteggiamento e anche per esprimerle la mia condizione di disagio. Ho perfino avuto il coraggio di dirle che mi stava mancando di rispetto. Lei mi rispondeva che le dispiaceva che io pensassi questo e che faceva così per spronarmi” (verbale audizione P.F. dell’8/12/22);

omissis-----

m) Francesca Majer [a Desio dal 2017 all’ottobre 2019]: *“in diverse occasioni capitava che veniva rimarcato il problema del peso con espressioni del tipo sopradetto oppure maialino, mucca e altri simili [si precisa che dalla dichiarazione resa non emerge il soggetto che avrebbe pronunciato tali espressioni]. In particolare, ricordo un episodio che ha visto la mia collega Laura Paris che è stata apostrofata davanti a tutte dopo che era stata fermata la musica. In quell’occasione fu Emanuela Maccarani a commentare nei confronti di Paris”* (audizione PF Francesca Majer 6/12/22)

n) Francesca Virginia Poma [a Desio per ritiri mensili, l’ultimo nell’estate 2021]: *“durante l’allenamento se qualcuna di noi pesava di più veniva trattata con un approccio diverso e peggiorativo rispetto a quando il peso andava bene. Ad esempio venivamo corrette in un esercizio in modo più aggressivo o l’allenamento durava più del dovuto ... non credo che le allenatrici siano dei mostri, penso che lo facciano perché per loro è il modo opportuno per arrivare all’obiettivo”* (verbale audizione P.F. del 2/12/22);

omissis-----

o) Nina Corradini: *“Per quanto riguarda il comportamento della Maccarani, preciso che non era presente alle operazioni di peso ma, oltre a controllare il quaderno delle pesature, in diverse occasioni, durante gli allenamenti faceva commenti molto aggressivi nei confronti miei, di Anna Basta e successivamente della mia compagna di stanza Talisa Torretti con frasi del tipo: “sei grossa non solo per fare ritmica ma anche come ragazza; come fai a guardarti allo specchio, ti devi vergognare, non riesci a passare nel cerchio per quanto sei grossa” ed altri simili”* (verbale audizione P.F. del 9/11/22);

omissis-----

A complicare il quadro probatorio fornito da tali contrapposte versioni, vi si aggiungono le contraddizioni che emergono sia dalle ulteriori dichiarazioni rese in sede di udienza o nel corso delle indagini penali dalle atlete che in precedenza avevano negato commenti offensivi ed ingiuriosi, sia

commissione dell'illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. La sua definizione prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio. A tale principio vigente nell'ordinamento deve assegnarsi una portata generale, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza, ottenuto sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire un ragionevole affidamento in ordine alla commissione dell'illecito” (conf.: CGdS, SS.UU., 2/8/2016 n. 34; 3/10/2017 n. 69; 19/12/2017 n. 93).

In conclusione, nel caso di specie, si deve ritenere sussistano indizi gravi, precisi e concordanti a carico della sola sig.ra Emanuela Maccarani, con esclusione quindi della sig.ra Olga Tishina, in merito al fatto che la prima abbia utilizzato in talune circostanze, nel corso degli allenamenti, un linguaggio non consono al ruolo ricoperto rivolgendo frasi offensive alle ragazze da lei allenate. Significative al riguardo le dichiarazioni delle atlete che fanno parte della squadra da molti anni, alle quali certamente non può essere attribuito alcun risentimento nei confronti della sig.ra Maccarani, che hanno confermato l'uso di espressioni offensive, salvo capire a posteriori il senso dei commenti proferiti da quest'ultima. Se anche tali atlete, tra l'altro di età anagrafica più matura rispetto alle altre, hanno percepito come offensive le parole utilizzate dalla allenatrice, non vi è ragione alcuna di dubitare che la sig.ra Maccarani abbia in più occasioni superato i limiti di correttezza e rispetto imposti dalla normativa federale, pur nella considerazione del contesto in precedenza delineato.

Sull'insorgenza dei disturbi alimentari

Resta da valutare se l'illecito disciplinare commesso dalla sig.ra Emanuela Maccarani, ovvero le frasi inadeguate ed inopportune proferite durante gli allenamenti, possano o meno aver determinato l'insorgenza dei disturbi alimentari di cui hanno sofferto alcune atlete, tra le quali la sig.ra Anna Basta.

Come si è già avuto modo di sottolineare il fattore peso nella ginnastica, come in molti altri sport, non è affatto irrilevante. Purtroppo, riuscire a mantenere il peso in un determinato range non è sempre agevole, dipendendo da vari fattori fisiologici, soprattutto se gli atleti in questione si trovano nell'età dello sviluppo. Tale circostanza trova conferma nella dichiarazione del dott. Mauro Gatti *“il problema del peso nella ritmica esiste da sempre: ho trovato tante ragazze in lacrime in passato per il problema del peso”* (verbale audizione P.F. del 7/12/22) e *“problematiche come può essere quella di Anna sono molto frequenti in ambito sportivo”* (verbale d'udienza del 7/7/23).

Evidentemente nello sport praticato a livello di eccellenza l'eventualità che insorgano problemi di gestione del peso e disturbi alimentari è tutt'altro che remota. Tuttavia, non vi è alcun elemento che dimostri l'esistenza di un nesso eziologico tra le espressioni utilizzate dalla sig.ra Maccarani ed i malesseri subiti da alcune atlete.

Sulla sanzione disciplinare

Innanzitutto, è necessario ribadire che l'utilizzo di espressioni inadeguate, da parte di una tecnica, nei confronti delle atlete, nel corso degli allenamenti, costituisce una violazione disciplinare.

Tale affermazione, ovviamente, è valida anche in un contesto di eccellenza in cui il massimo impegno, serietà e rigidità - che si declinano anche nel rispetto delle norme federali - non possono essere pretesi solo dalle atlete, ma devono primariamente riguardare coloro che le allenano.

Chiarito quanto sopra, nella scelta della sanzione – ai sensi dell’art.17 RGD - rivestono un ruolo importante molteplici fattori, come ad esempio, il grado della colpa che connota la condotta, la gravità intrinseca delle espressioni usate, i motivi che hanno determinato l’infrazione, il contesto in cui si è verificata nonché i particolari motivi di merito; tutti fattori che l’Organo giudicante deve considerare per operare una corretta valutazione di responsabilità.

Per quanto riguarda i motivi che hanno determinato l’infrazione, si deve ritenere che le espressioni utilizzate – ancorché offensive - non siano state mosse dall’intenzione di arrecare danno, ma al fine di incitare le atlete ed ottenere un maggior impegno negli esercizi. Tale conclusione appare suffragata dalla circostanza che le atlete, che più di altre venivano fatte oggetto di tali parole, erano quelle che la sig.ra Maccarani voleva rientrassero in prima squadra a seguito di infortuni, previo recupero di una migliore forma atletica (verbale ud. 12.5.23 Agnese Duranti), o quelle che comunque manifestavano un maggior potenziale (verbale s.i.t Procura di Monza 16.2.23 Omissis; verbale s.i.t. Procura di Monza 27.1.23 Omissis) tra le quali anche la tesserata Anna Basta, dichiaratasi grata nei confronti della sua allenatrice - “*Per aver creduto in me nel momento in cui ho dubitato e per avermi spronato ogni secondo a dare di più*” - prima di denunciare i fatti. Certamente all’ incolpata non può essere imputata alcuna intenzione di vessare le atlete al fine di allontanarle dalla squadra, sia perché una tale eventualità sarebbe stata deleteria per la squadra stessa, sia perché aveva comunque la facoltà di allontanarle in qualunque momento senza dover rendere conto ad alcuno, dato il ruolo da lei ricoperto.

Per quanto riguarda il contesto in cui sono avvenuti i fatti, tecnica e atlete, al momento della commissione dell’infrazione da parte della sig.ra Maccarani, trascorrevano insieme, presso l’Accademia di Desio – perlomeno – otto ore al giorno di allenamento, per sei giorni su sette, praticamente per tutto l’anno e per più stagioni sportive consecutive.

Tale costante e quotidiana frequentazione - ancorché volontaria - finalizzata al raggiungimento dei più alti traguardi sportivi, determina – inevitabilmente - momenti di elevato stress che possono condurre più facilmente al superamento dei limiti lessicali consentiti.

Alla luce di quanto fin qui esposto, si ritiene adeguata l’irrogazione, alla sig.ra Maccarani, della sanzione dell’ammonizione, con l’espresso invito ad astenersi, per l’avvenire, dal commettere altre mancanze disciplinari.

PQM

Letti gli atti di causa;

Sentite le conclusioni della Procura e dei difensori delle incolpate;

Ritenuto di confermare il rigetto delle eccezioni preliminari già pronunciato con le ordinanze emesse nel corso del procedimento;

Assolve la sig.ra Olga Tishina dagli addebiti contestati;

Irroga alla sig.ra Emanuela Maccarani la sanzione dell’ammonizione per aver pronunciato, in più occasioni, espressioni inadeguate nei confronti delle atlete nel corso degli allenamenti, in violazione

Al Tribunale Federale

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL . 06.87975088
00196 ROMA

dell'art. 2 RGD anche in relazione all'art. 7 del Codice Etico FGI ed all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, con espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre mancanze disciplinari.

Si manda alla Segreteria per le conseguenti comunicazioni.

f.to Avv. Marco Leoni

Presidente

f.to Avv. Daniela Corengia

Componente

f.to Avv. Antonio Cippone

Componente